



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Ricorso dell'atleta Di Mauro Miria per lo scioglimento coattivo della Volley Club Battipaglia (cod.soc. 13.066.0160)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente relatore |
| • Avv. Carlo Maione | Componente |
| • Avv.p. Luigi Pasciari | Segretario |

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della udienza fissata per la discussione di merito, sentita la ricorrente, contumace la società

Osserva

Con ricorso ritualmente notificato, l'atleta Di Mauro Miria chiedeva lo svincolo dal sodalizio Volley Club Battipaglia adducendo i seguenti motivi:

1. mancanza di vincolo associativo tra atleta e società sportiva per assenza di tesseramento;
2. inosservanza del c.d. principio di territorialità.

Il sodalizio restava contumace.

Nel primo motivo l'atleta adduceva, in quanto minorenne, che la modulistica predisposta per il tesseramento non era stata sottoscritta dai genitori esercenti la potestà genitoriale.

Nel secondo motivo, l'atleta rappresentava l'intervenuta difficoltà di partecipare, per la stagione 2013-2014, all'attività sportiva con il sodalizio in quanto per potersi recare agli allenamenti da tenersi in Battipaglia, località distante dalla propria residenza, da percorrersi sia in andata che in ritorno con mezzo proprio, sottraeva un notevole tempo sia allo studio sia alla propria vita di relazione.

Detta difficoltà è maggiormente sentita per questa stagione agonistica in quanto l'atleta, iscritta al quinto anno del liceo scientifico, per una serie di problemi attinenti allo studio, non è in grado di sopportare i detti spostamenti se non con notevole stress.

In virtù di tali considerazioni, in sede di udienza l'avvocato della ricorrente chiedeva disporsi lo svincolo per giusta causa imputabile al sodalizio e, in subordine, lo svincolo non imputabile al sodalizio con determinazione di un equo indennizzo.

La Commissione osserva, che sia la costituzione in mora sia il ricorso sono stati regolarmente comunicati al sodalizio con raccomandate spedite presso la sede di quest'ultimo e non ritirate tanto è vero che le stesse raccomandate sono tornate indietro con la stampigliatura "compiuta giacenza" decorsi 30 giorni, quindi il ricorso è ritualmente procedibile.

Per quanto riguarda il primo motivo esso è infondato perché, sebbene mancante di qualsiasi prova, va considerata la circostanza che i genitori ben sapevano che l'atleta svolgeva la sua attività sportiva per conto del sodalizio Volley Club Battipaglia e addirittura il padre ha confermato di aver sempre accompagnato lui la figlia agli allenamenti a Battipaglia.

Ora, a prescindere dal fatto se la documentazione relativa al tesseramento sia stata o meno sottoscritta dai genitori, circostanza questa che andrebbe denunciata alla Procura Federale, la conoscenza da parte di chi esercita la potestà genitoriale che la propria figlia svolge attività sportiva per un sodalizio, oltre che dimostrare l'accettazione implicita del tesseramento, dimostra anche



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

consenso a che ciò sia stato fatto. Pertanto, tale motivo di ricorso deve essere rigettato.

Deve essere, invece, il secondo motivo accolto poiché risulta di comune conoscenza che l'impegno scolastico per l'ultimo anno di scuola media superiore comporta sicuramente per la studentessa un maggior impegno di tempo ed un notevole spreco di energie psico-fisiche. È, quindi, comprensibile che il doversi sottoporre ad un impegno sportivo che comporta, comunque, un'ulteriore spendita di tempo, vista la distanza che intercorre tra la residenza dell'atleta e la sede degli allenamenti, rappresenta sicuramente per l'atleta un aggravio di impegno psico-fisico che certamente non gioverebbe né all'atleta né alla società in quanto la prima di certo non renderebbe al meglio e la seconda non ne ricaverebbe alcuna utilità.

Ad ulteriore dimostrazione che tale motivo è fondato, milita la circostanza che lo stesso sodalizio non ha ritenuto di difendersi né di contestare l'assunto della ricorrente, con ciò dimostrando che quanto dedotto dall'atleta è certamente vero.

Accertato l'esistenza di una giusta causa di scioglimento del vincolo, certamente, non imputabile al sodalizio, questa Commissione determina in € 300,00 l'equo indennizzo dovuto dall'atleta alla società per ottenere lo svincolo condizionandolo all'avvenuto versamento.

Dato l'esito del giudizio dispone l'incameramento della tassa ricorso versata dalla ricorrente.

P.Q.M.

Ritenuta sussistere la causa di scioglimento del vincolo per giusta causa non addebitabile al sodalizio Volley Club Battipaglia prevista dall'art. 35 del R.A.T., accoglie il ricorso dell'atleta Di Mauro Miria e, per l'effetto, dispone lo scioglimento del vincolo dalla società Volley Club Battipaglia (cod.soc. 13.066.0160) per causa non imputabile alla stessa società. Determina in € 300,00 l'indennizzo che l'atleta dovrà pagare al sodalizio.

Condiziona lo svincolo all'effettivo pagamento dell'indennizzo.

Dispone, infine, l'incameramento della tassa ricorso versata dalla ricorrente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 9 dicembre 2013

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello